

**Protocollo d'intesa**  
**Relazioni Sindacali**

**Comune di BARONISSI**

Sottoscritto il 10 novembre 2004

**Le OO.SS. l'Amministrazione Comunale di Baronissi**

Rappresentate, rispettivamente, da :

<b>PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA</b>		<b>PER LA DELEGAZIONE SINDACALE</b>	
<b>Il Segretario.Generale</b>		<b>CGIL PROVINCIALE</b>	
<b>Dott.Gerardo Bisogno</b>		<b>CISL PROVINCIALE</b>	
<b>Sig. Domenico De Chiara</b>		<b>UGL PROVINCIALE</b>	
<b>Geom Alfonso Landi</b>		<b>UIL PROVINCIALE</b>	
<b>Arch.Fiorenzo Manzo</b>		<b>R.S.A.D'Arco</b>	
<b>Dott.Francesco Tolino</b>		<b>R.S.A.Iannelli</b>	
		<b>R.S.A.Patente</b>	
		<b>R.S.U.Landi F.</b>	
		<b>R.S.U.Paolillo</b>	
		<b>R.S.U.Rocco.C.</b>	
		<b>R.S.U.Rocco. G.</b>	
		<b>R.S.U.Sabbatino</b>	

al fine di raggiungere un'intesa sull'esercizio delle rispettive competenze esclusive riconosciute dal contratto e dalla normativa in ordine alle materie oggetto del presente protocollo, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e affidabilità che devono presidiare tutti i sistemi di relazione sindacale regolati dalla normativa e dai patti contrattuali e che le parti si impegnano ad osservare , convengono di stabilire i seguenti principi che rappresentano un metodo ed un obiettivo condiviso e da conseguire per entrambi le parti .

## **Riferimenti normativi**

1. Il presente protocollo fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/01/2004 relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali confermando integralmente il sistema delle relazioni sindacali già previsto dal CCNL del 01/4/1999 e dal CCNL del 31/3/1999; al CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali siglato in data 7 agosto 1998 e successive integrazioni.; ai riferimenti alle norme del d.lgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

## **Obiettivi e Finalità**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle parti, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di temperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione al perseguimento dei fini pubblici dell'Ente.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti e orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e decentrati e dai protocolli d'intesa.

## **Soggetti Sindacali**

1. I soggetti del sistema di relazioni sindacali di parte sindacale presenti nell'Ente sono:
  - a. la rappresentanza sindacale unitaria, eletta in base all'Accordo collettivo nazionale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per i comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale siglato in data 7 agosto 1998;
  - b. le organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL.
2. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente documento, le OO.SS. rappresentative provvedono a comunicare alla Segreteria Generale del Comune di Baronissi i nominativi dei rispettivi rappresentanti ai quali l'Amministrazione indirizza tutte le comunicazioni relative agli istituti sindacali di seguito disciplinati.

## **Modelli del sistema di relazioni sindacali**

1. Le relazioni sindacali si articolano secondo i seguenti modelli:
  - A. contrattazione collettiva decentrata integrativa;
  - B. informazione;
  - C. concertazione;
  - D. consultazione;
  - E. forme di partecipazione;

### **Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa**

1. La contrattazione decentrata integrativa si svolge unicamente sulle materie che il CCNL espressamente demanda a livello locale.
2. Prima dell'avvio della contrattazione integrativa decentrata devono essere messi a disposizione delle Rappresentanze Sindacali i dati riferiti:
  - a) alla spesa per il personale articolata secondo le diverse voci, comprese quelle relative ai fondi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionale ed integrativo;
  - b) alla consistenza delle dotazioni organiche del personale in servizio e alla sua distribuzione negli uffici;
  - c) alla distribuzione del lavoro straordinario e degli altri istituti contrattuali.
3. Le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale effettuano incontri semestrali di verifica dell'applicazione del CCDI.

### **Interpretazione autentica del contratto decentrato integrativo**

1. In analogia a quanto disposto dall'art. 49 del d.lgs.165/2001, quando insorgono controversie sull'interpretazione del contratto collettivo decentrato integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Per il fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento ai problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. La procedura si attiva su richiesta della parte pubblica, di un'organizzazione sindacale rappresentativa ovvero di un terzo dei componenti della R.S.U. e deve concludersi nel termine di 15 giorni che decorre dalla data della prima riunione.
4. L'eventuale accordo stipulato sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
5. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non addivengano ad un accordo sull'interpretazione autentica e la clausola controversa abbia connessioni con le previsioni del CCNL, gli stessi possono richiedere alle parti sottoscrittrici del contratto nazionale l'interpretazione autentica della clausola del contratto nazionale.

### **Tempi e modalità di convocazione della delegazione trattante**

1. L'Amministrazione garantisce la convocazione della delegazione trattante entro i termini previsti dal C.C.N.L. . L'amministrazione si impegna a ricercare condivisione nella definizione di date e modalità degli incontri tra i soggetti componenti le delegazioni trattanti.
2. La convocazione alla trattativa decentrata integrativa viene effettuata inviando la comunicazione ai soggetti sindacali competenti .
3. Le convocazioni possono essere effettuate verbalmente, telefonicamente, via fax ovvero per posta elettronica quando l'urgenza renda necessario procedere in tal senso, rispettando, nei limiti del possibile, impegni sindacali e congressuali.

### **Modalità di effettuazione degli incontri di contrattazione**

1. Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; eventuali successive modifiche degli stessi sono tempestivamente comunicate ai soggetti interessati.
2. Di ogni seduta viene redatto un verbale, letto e sottoscritto dalle parti, che deve riportare una sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni adottate.
3. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, alla fine dell'incontro è fissata la data dell'incontro successivo.
4. Al termine degli incontri, una volta raggiunto l'accordo sulle materie oggetto della trattativa, le parti stipulano la preintesa di contratto e, espletato l'iter previsto dal CCNL, procedono alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo.
5. Il Comune provvede a conservare gli accordi sindacali ed i protocolli e verbali di concertazione ai quali hanno accesso i soggetti che ne hanno titolo .

### **Tavoli tecnici**

1. Per l'esame di questioni di particolare rilievo non rientranti nella competenza della delegazione trattante, l'Amministrazione può convocare tavoli tecnici ristretti cui partecipano i rappresentanti aziendali delle OO.SS. firmatarie del CCNL nel numero massimo di uno per ogni sigla sindacale e da delegati designati dalla R.S.U. nel numero da concordare.
2. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo in tale sede, la conclusione condivisa costituisce elemento principale per la valutazione e la decisione nella materia da parte dell'organo competente al provvedimento finale che può discostarsene soltanto attraverso una analitica motivazione .
3. Qualora la discussione degli argomenti oggetto della riunione non sia portata a termine ovvero sia rinviata, alla fine dell'incontro è fissata la data dell'incontro successivo.

4. Per ogni riunione è redatto un apposito verbale, letto e sottoscritto dalle parti, dal quale risultino gli accordi raggiunti o le posizioni emerse durante la stessa.

### **Consultazione**

1. Nei casi previsti da disposizioni di legge o contrattuali, l'Amministrazione procede, senza particolari formalità, a consultarsi con le Rappresentanze Sindacali.
2. Qualora, entro cinque giorni dalla trasmissione della nota non pervenga alcuna richiesta di incontro da parte delle Rappresentanze Sindacali, l'Amministrazione procede all'adozione dei provvedimenti di propria competenza.
3. Nei casi in cui sia avviata la consultazione, le parti s'impegnano a non prendere iniziative unilaterali al riguardo finché la stessa non sia esaurita e conclusa con un protocollo d'intesa o con un verbale, sottoscritto dalle parti, che prenda atto delle posizioni emerse.
4. Nei casi di cui all'art.19 del d.lgs.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione è altresì effettuata nelle materie per le quali è prevista dal d.lgs.165/2001.

### **Forme di partecipazione**

1. A supporto delle relazioni sindacali e per l'approfondimento di specifiche problematiche possono essere costituite commissioni bilaterali e paritetiche, con il compito di raccogliere dati, elaborare proposte ed acquisire elementi tecnici, organizzativi e di conoscenza utili alle parti per istruire i successivi confronti.
2. Tali commissioni non hanno funzioni negoziali e non sostituiscono gli altri modelli di relazioni sindacali.
3. I componenti delle commissioni sono in numero di tre per la parte pubblica e tre per la parte sindacale, di cui \_\_\_ designati dalle OO.SS. rappresentative e \_\_\_ designati dalla R.S.U.
4. Le convocazioni delle commissioni possono avvenire anche verbalmente, telefonicamente, via fax quando l'urgenza renda necessario procedere in tal senso, rispettando, nei limiti del possibile, impegni sindacali e congressuali. Tali convocazioni, con il relativo ordine del giorno e l'elenco dei singoli partecipanti, sono comunicate al Servizio Personale per le successive operazioni di certificazione della presenza.
5. La partecipazione alle commissioni, data la natura tecnica delle stesse, è numericamente contenuta ed è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, limitatamente al numero degli effettivi partecipanti.
6. Vengono costituite due commissioni bilaterali permanenti che restano in carica per la durata della vigenza del presente protocollo:
  - I. Commissione sull'attività di formazione;
  - II. Commissione di verifica dell'attuazione dell'istituto della produttività, della realizzazione della nuova classificazione del personale, dell'attivazione e gestione del sistema permanente di valutazione.Per ogni seduta viene riportata una sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni adottate in un verbale letto e sottoscritto dai componenti alla fine della riunione stessa. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo.

### **Molestie sessuali**

Entro novanta giorni dalla stipula del CCDI, l'Amministrazione provvede ad adottare il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 25 del CCNL 5/10/2001. In assenza, si intende valido nell'Ente il Codice tipo, allegato allo stesso CCNL.

### **Previdenza integrativa personale P. M.**

Entro trenta giorni dalla eventuale destinazione dei fondi derivanti dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4 del D. Lgs n. 285/92 e s. m. i. , a fini di previdenza integrativa a favore del personale della polizia municipale, l'Amministrazione provvede ad istituire l'apposito Organismo per la gestione degli stessi.

Nei successivi trenta giorni, dovrà essere redatto l'apposito regolamento, con la previsione che l'organismo di gestione sarà costituito, a maggioranza, da rappresentanti dei lavoratori interessati, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 300/70.

## **Mobbing**

Entro sessanta giorni dalla stipula del CCDI, l'Amministrazione provvede ad istituire l'apposito Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing, nei termini, nei modi e con le finalità di cui all'art. 8 del CCNL, con il precipuo compito di attuare ogni forma di prevenzione contro l'insorgere del fenomeno.

## **Pari Opportunità**

1. L'Amministrazione garantisce pari opportunità a uomini e donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e nel trattamento del personale sul luogo di lavoro.
2. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dei vigenti CC.CC.NN. L..
3. La delegazione trattante di parte pubblica invita il Comitato per le Pari Opportunità quando all'ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti le tematiche delle pari opportunità ed in particolare le tematiche generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, con particolare riferimento all'orario di lavoro, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive al fine di conseguire condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi, per un reale equilibrio nei passaggi interni e nel conferimento delle posizioni organizzative
4. Il Comitato partecipa alle riunioni di cui al comma 4 con una ristretta rappresentanza.
5. Alle donne che usufruiscono delle aspettative per maternità e comunque dei congedi parentali, al rientro in servizio, deve essere garantito il mantenimento della posizione organizzativa lasciata per il congedo ovvero l'attribuzione di responsabilità di struttura equivalente.

## **Modalità di esercizio dei diritti e libertà sindacali**

1. Per la partecipazione alle riunioni riguardanti la contrattazione collettiva decentrata integrativa la concertazione aziendale nonché le riunioni convocate a seguito di informazione, ove queste si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro, le Rappresentanze Sindacali usufruiscono di permessi retribuiti che non rientrano tra quelli di cui all'art.9 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

(verifica Dichiarazione congiunta n. 4 del vigente CCNL)

## **Permessi sindacali**

1. Annualmente il Servizio del Personale calcola il monte ore dei permessi sindacali secondo le disposizioni contenute nell'art.3 del CCNQ 9 agosto 2000.
2. I permessi sindacali, determinati nella misura di 77 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono ripartiti in misura pari a 30 minuti per dipendente alla R.S.U. e 47 minuti per dipendente alle OO.SS. rappresentative. Il contingente dei permessi di spettanza della R.S.U. è da questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
3. Nel caso in cui il contratto di comparto modificasse tale suddivisione, si procederà all'adeguamento.
4. Salvo casi d'urgenza, almeno 72 ore prima del loro utilizzo, le Rappresentanze Sindacali trasmettono per iscritto le comunicazioni relative ai permessi sindacali ai Responsabili delle aree di appartenenza ed alla Segreteria Generale. Tali comunicazioni devono contenere i nominativi dei dirigenti sindacali interessati, il motivo per il quale viene utilizzato il permesso e la sua durata. E' cura dei Responsabili delle aree di appartenenza trasmettere un resoconto mensile dei permessi utilizzati al Servizio del Personale al fine di consentire a quest'ultimo una verifica costante dell'utilizzazione dei permessi nel limite del monte orario annuo assegnato alle OO.SS. e alla R.S.U.

## **Permessi sindacali retribuiti**

1. Ai sensi dell'art.10 del CCNQ 7 agosto 1998, i dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, nel limite del monte ore assegnato, per l'espletamento del loro mandato, sono:
  - a) i componenti della R.S.U.;

- b) i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali (R.S.A.) delle associazioni rappresentative;
  - c) i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle R.S.U., siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5 del CCNQ 7 agosto 1998;
  - d) i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.
2. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo le Rappresentanze Sindacali provvedono a comunicare, per iscritto, al Servizio del Personale i nominativi dei propri dirigenti sindacali autorizzati alla fruizione dei permessi. Per dirigenti sindacali di cui al presente comma s'intendono i componenti delle organizzazioni sindacali eletti in seno alle stesse sulla base delle rispettive normative statutarie. Le eventuali successive modifiche degli stessi devono essere comunicate allo stesso Servizio con tempestività perché possa essere garantito un aggiornamento costante degli elenchi dei dirigenti sindacali.
  3. I dirigenti sindacali di cui al comma 1, lett. b) e c), hanno titolo ad usufruire dei permessi riguardanti il contingente delle associazioni sindacali rappresentative. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
  4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
  5. I permessi sindacali, giornalieri od orari, spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante con la precisazione che, per i componenti della R.S.U., i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni a trimestre.
  6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura od unità operativa -comunque denominata- di appartenenza del dipendente. A tale fine, della fruizione del permesso sindacale e delle riunioni assembleari va previamente avvertito il dirigente responsabile del Settore o della struttura di appartenenza e la Segreteria Generale 72 ore prima dell'utilizzo oppure in motivati casi eccezionali o urgenti 24 ore prima.
  7. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale è certificata dall'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.

### **Permessi sindacali non retribuiti**

1. I dirigenti sindacali di cui all'art. 12 del CCNQ 7.8.1998, hanno inoltre diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad 8 giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
2. I dirigenti che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta, per il tramite delle organizzazioni sindacali di appartenenza, al dirigente del Settore o della struttura di appartenenza di regola 48 ore prima dell'utilizzo oppure in casi eccezionali o per motivi d'urgenza 24 ore prima, tenuto conto che deve essere comunque garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura di appartenenza del dipendente.
3. In caso di fruizione dei relativi permessi trovano applicazione le modalità innanzi previste.

### **Permessi per le riunioni di Organismi Direttivi Statutari**

1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, secondo le previsioni di cui all'art.11, CCNQ 7 agosto 1998, a condizione che siano utilizzati:
  - a. per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarie nazionali, regionali, provinciali e territoriali, dei dirigenti sindacali cui competono a norma dei vigenti CCNQ;
  - b. dai dirigenti sindacali cui competono a norma dei vigenti CCNQ, che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria provvedono a comunicare, per iscritto, al Servizio del Personale i nominativi dei rispettivi dirigenti sindacali di cui al comma 1 lett. b) autorizzati alla fruizione di tali permessi. Le

eventuali successive modifiche degli stessi devono essere comunicate allo stesso Settore con tempestività perché possa essere garantito un aggiornamento costante degli elenchi relativi.

3. In caso di fruizione di tali permessi trovano applicazione le modalità innanzi previste.

### **Diritto di assemblea**

1. In base a quanto previsto in materia dal CCNL 7 agosto 1998, i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti sindacali competenti.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto alla Segreteria Generale almeno 72 ore prima della data fissata per l'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'Amministrazione di uno spostamento della data di assemblea sono comunicate, per iscritto, alle Rappresentanze Sindacali promotrici 48 ore prima della data fissata per l'assemblea.
4. Qualora risulti impossibile la messa a disposizione di un locale ubicato in una delle sedi dell'Ente, la convocazione dell'assemblea può essere autorizzata presso una sede esterna, facilmente raggiungibile dai dipendenti interessati, messa a disposizione dall'Amministrazione con oneri a carico della stessa.
5. Al termine dell'assemblea i promotori devono comunicare al Settore del Personale la durata effettiva della stessa.
6. Ai fini del computo del limite delle 12 ore pro capite per l'esercizio del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, non è preso in considerazione il tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dell'assemblea.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate.
8. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

### **Referendum**

1. L'Amministrazione consente lo svolgimento, nelle sedi delle sue strutture amministrative, di referendum, sia generali che per categoria, indetti dalle Rappresentanze Sindacali su materie inerenti l'attività sindacale.
2. Hanno diritto di partecipare a tali referendum tutti i dipendenti appartenenti alle strutture amministrative e/o alle categorie interessate.

### **Diritto di affissione**

1. I soggetti sindacali di cui all'art. 10 CCNQ 7.8.1998, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno di ogni sede lavorativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

### **Locali ed attrezzature per riunioni ed attività sindacali**

1. Ai sensi dell'art.4, comma 2, del CCNL 7 agosto 1998, l'Amministrazione riconosce agli organismi rappresentativi dello OO.SS. il diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.

### **Contributi sindacali**

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della organizzazione sindacale prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura

stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale prescelta.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e s'intende tacitamente rinnovata fino a revoca esplicita, che può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione all'Amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
3. Le trattenute devono essere operate dal Servizio competente sulle retribuzioni dei dipendenti sulla base delle comunicazioni di deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle Organizzazioni Sindacali.
4. L'Amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, a garantire la massima segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
5. Il Servizio competente comunica, annualmente, alle OO.SS. l'elenco aggiornato degli iscritti, comprensivo delle nuove adesioni e delle cessazioni, risultanti dalle deleghe ricevute.

### **Tutela dei Dirigenti Sindacali**

1. I dirigenti sindacali hanno diritto alle tutele previste dall'art. 18 del CCNQ 7.8.1998 e nell'esercizio delle loro funzioni sindacali, non sono soggetti ad alcuna subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

### **Patronato e patrocinio sindacale**

1. I dipendenti dell'Ente possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.

### **Regolamentazione delle prestazioni indispensabili**

Ai sensi dell'art. 5 dell'accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili (g.u. 256 del 31/10/2002) sono individuati come dall'allegato A al presente protocollo, i contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.

L'individuazione dei nominativi inclusi nei contingenti avviene secondo la disciplina del comma 4 del citato articolo 5 .

### **Procedure di conciliazione**

1. In caso di sciopero, le procedure di raffreddamento e conciliazione sono quelle previste dal contratto collettivo nazionale.
2. Durante la ricerca dei tentativi di conciliazione l'Amministrazione si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli: per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.

### **Rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Protocollo d'intesa, si rinvia ai Contratti Collettivi Nazionali ed alle leggi vigenti.

### **Disapplicazioni**

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente protocollo sono inapplicabili tutte le norme dei precedenti protocolli incompatibili con il contenuto del presente documento.

ALLEGATO A – CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Servizio	Cat.prof. e profilo	Contingente di personale
Stato Civile – Raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte	C Istruttore	1
Attività per le consultazioni elettorali	B Operatore Amministrativo	1
	C Istruttore	1
Servizi Cimiteriali – Ricevimento salme	B Operatore	1
Servizi Cimiteriali - Inumazione	B Operatore	3
Servizi TSO	C – Agente di P.M.	2
Servizi attinenti la rete stradale	B Operatore	1
Servizi di Polizia Municipale (come dal punto 12 , art. 2, Accordo)	C- Agente di PM	2
Servizio Personale (asegni di sostentamento e versamento contributi)	C Istruttore	1
Servizio Nettezza Urbana (sito di trasferimento)	B Operatore	1

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA		PER LA DELEGAZIONE SINDACALE	
<b>Il Segretario Generale</b>		<b>CGIL PROVINCIALE</b>	
<b>Dott.Gerardo Bisogno</b>		<b>CISL PROVINCIALE</b>	
<b>Sig. Domenico De Chiara</b>		<b>UGL PROVINCIALE</b>	
<b>Geom Alfonso Landi</b>		<b>UIL PROVINCIALE</b>	
<b>Arch.Fiorenzo Manzo</b>		<b>R.S.A.D'Arco</b>	
<b>Dott.Francesco Tolino</b>		<b>R.S.A.Iannelli</b>	
		<b>R.S.A.Patente</b>	
		<b>R.S.U.Landi F.</b>	
		<b>R.S.U.Paolillo</b>	
		<b>R.S.U.Rocco.C.</b>	
		<b>R.S.U.Rocco. G.</b>	
		<b>R.S.U.Sabbatino</b>	